

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Busto Arsizio, 11 luglio 2023

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

CIRCOLARE MESE DI LUGLIO 2023

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Ø PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2023	p.1
Ø LA PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA E IL NUOVO CALENDARIO DELLA RATEAZIONE	p.3
Ø LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI	p.5
Ø FLAT TAX INCREMENTALE – CHIARIMENTI	p.7
Ø AUTOTRASPORTO: RESE NOTE LE DEDUZIONI FORFETTARIE PER IL 2022	p.8

.....

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO 2023 AL 31 LUGLIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 31 luglio 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011. In primo luogo, vengono illustrate le scadenze ad oggi note in merito al versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nei modelli Redditi 2023 e Irap 2023.

SCADENZE FISSE

17 luglio	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	Versamento delle ritenute alla fonte

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini</p> <p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta</p> <p>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.</p>
20 luglio	<p>Versamento saldo 2022 e acconto 2023</p> <p>Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva per le quali la scadenza originaria era il 30 giugno 2023. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Isa, contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa (compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011 e del regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) e contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli Isa ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir.</p>
25 luglio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.</p>
31 luglio	<p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al II trimestre 2023.

LA PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA E IL NUOVO CALENDARIO DELLA RATEAZIONE

In sede di conversione del DL n. 51/2023, c.d. "Decreto Omnibus", è stata disposta la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2023 a favore dei soggetti ISA (Informativa SEAC 4.7.2023, n. 216).

Per tali soggetti il versamento va effettuato:

- entro il 20.7.2023 senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0,40%, determinata "in ragione di giorno".



La proroga riguarda anche i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA, ossia a:

- collaboratori dell'impresa familiare / coniuge dell'azienda coniugale;
- soci di società di persone / associazioni professionali;
- soci di società di capitali trasparenti.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della FAQ 6.7.2023 pubblicata sul proprio sito Internet, ha ridefinito il calendario dei versamenti in caso di rateazione distinguendo a seconda che il soggetto ISA sia titolare / non titolare di partita IVA.

Si rammenta che per i soggetti non interessati dalla proroga i versamenti andavano effettuati entro il 30.6 senza alcuna maggiorazione / 31.7 con la maggiorazione dello 0,40%.

Di seguito si riporta il nuovo calendario della rateazione per i soggetti interessati dalla proroga "proposto" dall'Agenzia nella citata FAQ nonché il calendario per i soggetti non interessati dalla proroga desumibile dalle istruzioni del mod. REDDITI 2023.

Calendario rateazione soggetti interessati dalla proroga

Soggetti titolari di partita <u>Iva</u>					
Senza maggiorazione			Con maggiorazione (*)		
N. rata	Scadenza	Interessi	N. rata	Scadenza	Interessi

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

1 (**)	20.7.2023	---	1 (**)	31.7.2023	---
2	21.8.2023	0,29%	2	21.8.2023	0,18%
3	18.9.2023	0,62%	3	18.9.2023	0,51%
4	16.10.2023	0,95%	4	16.10.2023	0,84%
5	16.11.2023	1,28%	5	16.11.2023	1,17%
Soggetti non titolari di partita <u>Iva</u>					
Senza maggiorazione			Con maggiorazione (*)		
N. rata	Scadenza	Interessi	N. rata	Scadenza	Interessi
1 (**)	20.7.2023	---	1 (**)	31.7.2023	---
2	31.7.2023	0,11%	2	31.7.2023	---
3	31.8.2023	0,44%	3	31.8.2023	0,33%
4	2.10.2023	0,77%	4	2.10.2023	0,66%
5	31.10.2023	1,10%	5	31.10.2023	0,99%
6	30.11.2023	1,43%	6	30.11.2023	1,32%

(*) La maggiorazione da applicare all'intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20.7.2023 alla data in cui viene effettuato il versamento della prima rata /unica soluzione, fino al 31.7.2023.

(**) Scadenza versamento prima rata / versamento in unica soluzione.

Calendario rateazione soggetti non interessati dalla proroga

Soggetti titolari di partita <u>Iva</u>					
Senza maggiorazione			Con maggiorazione (*)		
N. rata	Scadenza	Interessi	N. rata	Scadenza	Interessi
1 (**)	30.6.2023	---	1 (**)	31.7.2023	---
2	17.7.2023	0,18%	2	21.8.2023	0,18%
3	21.8.2023	0,51%	3	18.9.2023	0,51%
4	18.9.2023	0,84%	4	16.10.2023	0,84%
5	16.10.2023	1,17%	5	16.11.2023	1,17%
6	16.11.2023	1,50%			
Soggetti non titolari di partita <u>Iva</u>					

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Senza maggiorazione			Con maggiorazione (*)		
N. rata	Scadenza	Interessi	N. rata	Scadenza	Interessi
1 (**)	30.6.2023	---	1 (**)	31.7.2023	---
2	31.7.2023	0,33%	2	31.7.2023	---
3	31.8.2023	0,66%	3	31.8.2023	0,33%
4	2.10.2023	0,99%	4	2.10.2023	0,66%
5	31.10.2023	1,32%	5	31.10.2023	0,99%
6	30.11.2023	1,65%	6	30.11.2023	1,32%

(*) La maggiorazione da applicare all'intero ammontare del debito è pari allo 0,40%.

(**) Scadenza versamento prima rata / versamento in unica soluzione.

LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al periodo d'imposta 2022, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Enti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2022
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2023 in via telematica	1° acconto entro il 5 aprile 2023, 2° acconto entro il 5 agosto 2023 e saldo entro il 15 novembre 2023 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2023 in via telematica	Saldo entro il 30 luglio 2023
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2023 entro il 02/10/2023 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2023 e 2° rata entro il 31 dicembre 2023
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2023 entro il 30 luglio 2023	1° rata entro il 2 ottobre 2023 e 2° rata entro il 31 dicembre 2023
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 23/red entro il 2 ottobre 2023 in via telematica	Rateizzazione dal 2 ottobre 2023

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2023 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	Saldo entro il 20 dicembre 2023 oppure in 4 rate
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31 luglio 2023 in via telematica	Rateizzazione
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2022
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione telematica entro il 2 ottobre 2023	Saldo entro il 2 ottobre 2023 o rateizzazione
Giornalisti	www.inpgi.it	Comunicazione telematica entro il 2 ottobre 2023	31 ottobre 2023 oppure in 3 rate
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2023 entro il 10 settembre 2023 in via telematica	In 6 rate
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2023 entro il 31 ottobre 2023 in via telematica	Unica soluzione entro il 31 dicembre 2023 oppure in 3 rate
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2023 per la quota B entro il 31 luglio 2023 in via telematica	Saldo quota B: 31 ottobre 2023 oppure in 2 rate o in 5 rate
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03 entro il 02/10/2023 in via telematica	Saldo entro il 2 ottobre 2023
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 2 ottobre 2023 in via telematica	Saldo entro il 2 ottobre 2023
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2023 entro il 30 novembre 2023 in via telematica	Rateizzazione

Æ

Si consiglia, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali aggiornamenti o proroghe.

FLAT TAX INCREMENTALE - CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 28.6.2023 n. 18, ha fornito chiarimenti sistematici in merito all'applicazione della c.d. "flat tax incrementale", ossia l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

addizionali nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (art. 1 co. 55 - 57 della L. 197/2022).

Ambito soggettivo

La misura interessa le persone fisiche che esercitano in forma individuale:

- un'attività d'impresa, a prescindere dal regime contabile adottato, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria e gli imprenditori agricoli individuali, limitatamente ai redditi d'impresa prodotti;
- un'arte o una professione.

La misura agevolativa è preclusa se la persona fisica applica per l'anno 2023 il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.

L'aver applicato il regime forfetario o il regime di vantaggio nel triennio 2020-2022, invece, non ostacola il ricorso alla "flat tax incrementale".

Determinazione dell'incremento reddituale

Per la determinazione della base imponibile incrementale e dell'imposta sostitutiva occorre:

- effettuare la differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
- applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022;
- applicare l'imposta sostitutiva del 15% sul reddito incrementale così determinato, entro il limite massimo di 40.000,00 euro.

La quota di reddito non soggetta a imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo e si applica la tassazione progressiva ai fini IRPEF, secondo gli ordinari scaglioni di reddito, e le relative addizionali. Ai fini della progressività IRPEF, non si considera la quota di reddito assoggettata alla "flat tax incrementale".

Quadri da considerare nell'ambito del modello redditi persone fisiche

Per la determinazione dell'incremento reddituale su cui applicare l'imposta sostitutiva:

- vanno considerati i redditi riportati nei quadri RE, RF, RG, LM e RD del modello REDDITI PF, al netto delle perdite pregresse;
- vanno esclusi i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata. Ove l'imprenditore individuale o il professionista possedesse redditi di questo tipo, la tassazione agevolata opererebbe con esclusivo riferimento al reddito derivante dall'esercizio dell'attività svolta in forma individuale.

Soggetti che hanno iniziato l'attività

La misura agevolativa non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l'attività dal 2023, ma può essere applicata da coloro che hanno svolto l'attività per almeno un'intera annualità tra quelle

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

del triennio di riferimento. È quindi sufficiente verificare l'esistenza dell'incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d'imposta tra le annualità 2020, 2021 e 2022.

Per l'individuazione del maggior reddito del triennio, se l'attività è svolta per una frazione dell'anno, il reddito conseguito deve essere ragguagliato all'anno.

Irrilevanza ai fini degli acconti d'imposta

Ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell'applicazione della disciplina della "flat tax incrementale". Per il periodo d'imposta 2024, quindi, l'importo degli acconti è calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF.

Restano ferme, invece, le modalità ordinarie di determinazione degli acconti in relazione al periodo d'imposta 2023.

AUTOTRASPORTO: RESE NOTE LE DEDUZIONI FORFETTARIE PER IL 2022

Il Mef, con il comunicato stampa n. 103 del 16 giugno 2023 ha reso note le agevolazioni applicabili agli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2022 da indicare nel modello Redditi 2023, riducendo tali deduzioni rispetto a quanto previsto per il precedente periodo d'imposta.

In merito ai trasporti di merci effettuati personalmente dall'imprenditore per conto di terzi oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, ai sensi dell'articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir nella misura di 48 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa.

I trasporti effettuati all'interno del Comune invece scontano una deduzione forfetaria delle spese non documentate per un importo pari al 35% di quello previsto per i trasporti oltre il Comune (quindi, in relazione a questi ridotti tragitti, la deduzione è pari a 16,8 euro).

Trasporto	Deduzione forfetaria
Oltre il Comune	48 euro
Entro il Comune	16,8 euro

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi, se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri RG o RF del modello Redditi (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria).

A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Indicazione in dichiarazione

Sul tema è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa n. 28 del 16 giugno 2023, individuando le modalità di indicazione in dichiarazione dei redditi.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP 2023 secondo quanto segue:

- per i contribuenti in contabilità ordinaria, il beneficio deve essere indicato nel rigo RF55 utilizzando i codici 43 e 44;
- per i contribuenti che hanno adottato la contabilità semplificata, l'indicazione deve avvenire nel rigo RG22 con i codici 16 e 17.

Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

**LO STUDIO RESTERA' CHIUSO PER FERIE DAL 7 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2023
A tutti auguriamo buone vacanze!**

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA